



CITTÀ DI SPINEA

(provincia di Venezia)

Regolamento comunale
per la disciplina e la gestione
delle sponsorizzazioni

SOMMARIO

ART. 1 – FINALITÀ.....	3
ART. 2 – CONTENUTI DELLA SPONSORIZZAZIONE E/O ACCORDO DI COLLABORAZIONE.....	3
ART. 3 – DEFINIZIONI	3
ART. 4 - PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E/O ACCORDO DI COLLABORAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR	4
ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE E/O ACCORDO DI COLLABORAZIONE.....	5
ART. 6 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E/O ACCORDO DI COLLABORAZIONE.....	5
ART. 7 - UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	5
ART. 8 - DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI.....	5
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	6
ART. 10 - ASPETTI FISCALI.....	6
ART. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI.....	6
ART. 12 - RISERVA ORGANIZZATIVA	6
ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE	7

Art. 1 – Finalità

- 1) Il presente regolamento viene redatto in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.43 della Legge 449/97, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dall'art. 7 Legge 166/2002, nonché sulla base delle disposizioni relative al CCNL per l'area del Personale e area Dirigenza degli Enti Locali.

Art. 2 – Contenuti della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione

- 1) L'Amministrazione comunale può stipulare contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione ai sensi della normativa indicata al precedente art. 1, in virtù dei quali si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificatamente marcato.
- 2) I contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, imprese, associazioni, fondazioni, singoli cittadini ed in generale chiunque, in ragione della propria attività si occupa di problematiche non in conflitto con l'interesse pubblico e i fini istituzionali propri dell'Ente.
- 3) Le iniziative di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, realizzare maggiori economie e migliorare la qualità dei servizi prestati, perseguire interessi pubblici, così escludendo forme di conflitto di interessi tra attività pubblica e privata, comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti.
- 4) L'ambito di applicazione riguarda tutti i servizi dell'Amministrazione Comunale compresa la realizzazione di opere pubbliche di ridotta consistenza economica.
- 5) Il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione o dell'accordo di collaborazione può consistere nella realizzazione o acquisizione a titolo gratuito di interventi, servizi, prestazioni, beni a favore dell'Ente, ovvero in proventi finanziari.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - 1.1. per "***contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione*** ": un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune di Spinea (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, ovvero si obbliga a fornire a titolo gratuito una determinata prestazione o fornitura, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
 - 1.2. per "***sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione***": ogni contributo in beni, servizi, danaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività;
 - 1.3. per "***sponsor***": il soggetto privato (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione con il Comune di Spinea;
 - 1.4. per "***spazio pubblicitario***": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune di Spinea per la pubblicità dello sponsor.

Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione e scelta dello sponsor

1. La sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione può avere origine da iniziative dell'Amministrazione comunale o dall'iniziativa di soggetti terzi.
2. L'iniziativa di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, può formare oggetto di procedura concorrenziale, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito web comunale ed eventualmente con altre forme di divulgazione, di un apposito avviso.
3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - 3.1. l'oggetto della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione con i conseguenti obblighi dello sponsor secondo i contenuti dello specifico foglio condizioni o progetto di sponsorizzazione;
 - 3.2. l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
 - 3.3. le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione
4. L'offerta deve, in ogni caso, essere presentata in forma scritta ed indicare l'accettazione delle condizioni previste nel bando o avviso pubblico nonché quelle previste dal foglio condizioni o progetto di sponsorizzazione e deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
 - 4.1. per le persone fisiche:
 - 4.1.1. l'inesistenza delle condizioni ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - 4.1.2. l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - 4.1.3. l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
 - 4.1.4. la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
 - 4.2. per le persone giuridiche:
 - 4.2.1. oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
5. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
6. Le offerte sono valutate dall'Ufficio comunale competente, nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando od avviso pubblico.
7. Ove pervengano più offerte è approvata, con determinazione dirigenziale, apposita graduatoria. Nel caso in cui non pervenga alcuna offerta, l'Amministrazione comunale può, senza alcuna formalità, attivare direttamente dei contatti con soggetti potenzialmente interessati al medesimo progetto di sponsorizzazione.
8. Il contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile del Settore competente.

Art. 5 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione sono approvate con determinazione del competente Responsabile di Settore, nel quadro delle direttive e degli indirizzi di gestione dettati dalla Giunta comunale.
2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'Ente.

Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione

1. La gestione della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
 - 1.1. L'individuazione dell'oggetto del contratto;
 - 1.2. Valore della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione;
 - 1.3. Durata del contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione
 - 1.4. Impegni e/o obblighi dello sponsee;
 - 1.5. Modalità della veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o marchio dello sponsor da parte dello sponsee;
 - 1.6. Impegni e/o obblighi dello sponsor;
 - 1.7. Lavori, servizi, ecc. da eseguire a corrispettivo dell'attività dello sponsee;
 - 1.8. Verifiche e controlli sulle attività dello sponsee;
 - 1.9. Verifiche e controlli su attività dello sponsor;
 - 1.10. Profili economici del rapporto contrattuale;
 - 1.11. Recesso;
 - 1.12. Inadempimenti e risoluzione del contratto;
 - 1.13. Risoluzione controversie relative all'esecuzione del contratto;
 - 1.14. Disposizioni contrattuali finali.

Art. 7 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

- 1) I risparmi di spesa o i proventi finanziari derivanti dai contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione, sono destinati alle seguenti finalità:
 - a. nella misura del 10%, ad incremento del fondo risorse decentrate destinato ad incentivare la produttività del personale dipendente, nonché ad incremento della retribuzione di risultato per il personale cui si applica il contratto dirigenziale;
 - b. nella restante misura, costituiscono economie di bilancio.
- 2) Qualora la sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione avvenga con la cessione di beni, prestazione servizi o la realizzazione di opere di interesse pubblico, la quota di cui al precedente comma 1, lett. a), si calcola sul valore dei beni, servizi o opere sulla base di una certificazione dell'ufficio competente.
- 3) La ripartizione agli interessati dei proventi così assegnati sarà effettuata sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione decentrata;.

Art. 8 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione qualora:
 - 1.1. ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;

- 1.2. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- 1.3. la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - 2.1. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - 2.2. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - 2.3. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Spinea in persona del Sindaco pro tempore, che nomina uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 10 - Aspetti fiscali

1. Il valore delle sponsorizzazioni e/o degli accordi di collaborazione sono soggetti alla normativa fiscale vigente nel tempo.

Art. 11 - Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Responsabile di Settore competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente comunicate allo sponsor; la comunicazione e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione.

Art. 12 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Ente secondo la disciplina del presente regolamento.
2. È tuttavia facoltà dell'Ente, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione non esclusiva l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.